



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

tel + 39 040 377 4546
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SGRIF/AMIC-AZI

Oggetto: L.R. 25/2016, art. 4, comma 30 e DPR. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese. Concessione e impegno di spesa per contributo alla ditta CADECO srl di Monfalcone CAP. 2436 anno 2019.-

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, dell'articolo 4, in particolare il comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell'articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Dato atto che con nota prot. 48776 di data 10 novembre 2017, ai sensi del disposto dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è stato dato l'avvio del procedimento amministrativo per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese ;

Visto il decreto del Direttore Centrale ambiente ed energia n. 4125 di data 22 dicembre 2017, con il quale, tra l'altro è stato approvato l'elenco delle n. 106 domande ammissibili a contributo, prenotando la relativa spesa di euro 1.075.177,60, per la rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese;

Dato atto che:

--la Ditta CADECO s.r.l. con sede legale in Monfalcone ha presentato in data 03.08.2017, prot. n. 33657, domanda per la concessione di un contributo per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dall'edificio in Via dei Canneti, 7, Monfalcone, presentando un preventivo di spesa per le voci ammissibili (art. 8 del Regolamento) di euro 37.350,00;

--la Ditta ha prodotto la prevista dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiarava tra l'altro: "di essere in possesso del requisito di micro-piccola-media" omettendo di specificare precisamente la dimensione l'impresa dato necessario per la determinazione del contributo spettante;

--la regolarizzazione richiesta prot. n.48811/10.11.2017 e presentata in data 10.11.2017, n. 48906/13.11.2017, non è stata ritenuta ammissibile perché priva di copia del documento di identità del dichiarante, ragione per cui la Ditta è stata esclusa;

--che la Ditta ha presentato ricorso al TAR FVG per l'annullamento del Decreto del Direttore Centrale ambiente ed energia n. 4125 del 22.12.2017;

--con sentenza n. 272 del 14 giugno 2019, divenuta definitiva, il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia ha annullato il decreto del Direttore centrale ambiente ed energia n. 4125/AMB del 22 dicembre 2017 nella parte in cui la domanda di concessione del contributo di cui all'oggetto, presentata dalla Ditta CADECO srl, era stata dichiarata inammissibile;

Preso atto che dalla citata sentenza è derivato "il dovere dell'Amministrazione regionale di consentire alla ricorrente di sanare, ora per allora, le modalità di comunicazione dell'integrazione già resa, con tutto ciò che ne consegue" e, pertanto, è necessario dare esecuzione alla sentenza stessa.

Visto che con nota del 31.07.2019, n.37748, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si è comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di concessione del contributo di cui all'oggetto e si è chiesto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numero 3 del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0168/Pres., di produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti di micro-piccola-media impresa ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014/UE;

Accertato che la Ditta ha presentato, in data 02.08.2019, prot. n.38108 la prevista dichiarazione sostitutiva firmata con allegata copia del documento di identità del dichiarante e che conseguentemente la domanda risulta regolare ed ammissibile al contributo;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro nazionale degli aiuti di Stato), nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Considerato che per quanto disposto dall'articolo 9 di tale Regolamento, nel Registro sono state inserite le informazioni relative agli aiuti di cui al presente provvedimento e che all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato il seguente codice concessione n.ro 1051247;

Vista la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa);

Ritenuto di poter attestare il rispetto del contenuto richiesto per l'atto di spesa dal punto 7 della citata circolare 9/2015, avuto riguardo a quanto sopra esposto;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il primo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma operativo di gestione autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziato con il bilancio di previsione annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;

Visti altresì, del medesimo articolo 14 bis, il comma 3 che individua i centri di responsabilità amministrativa, e il comma 4, ai sensi del quale la prenotazione delle risorse di cui all'articolo 40 della legge regionale 21/2007 compete al medesimo centro di responsabilità cui spetta la gestione delle fasi della spesa di ciascun capitolo, salvo che il Programma operativo di gestione non la attribuisca ad un diverso centro di responsabilità amministrativa ovvero alla Giunta regionale;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare l'articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.»;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Viste:

-- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021)

--- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)

---la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021);

---la Legge regionale 06 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.)

Ritenuto per quanto sopra esposto di concedere alla Ditta CADECO di Monfalcone che ha correttamente regolarizzato l'istanza a suo tempo presentata, un contributo di euro 14.940,00 pari al 40% della spesa prevista in preventivo di euro 37.350,00, e di imputare la relativa spesa a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio di previsione per l'anno 2019 sul quale vi è sufficiente disponibilità;

Decreta

Art. 1 –per quanto in premessa precisato è concesso alla Ditta CADECO srl con sede legale in Monfalcone partita IVA 01113910317 un contributo di euro 14.940,00 per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto come previsto dall'art. 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 e del decreto del Presidente della Regione 21 luglio 2017, n. 0169/Pres.;

Art. 2 –è impegnato l'importo di euro 14.940,00 a valere sul capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli esercizi 2019-2021 e del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario in corso, conto competenza, a favore della Ditta CADECO srl con sede legale in Monfalcone partita IVA 01113910317, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà dell'impresa e situati sul territorio regionale ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

Art. 3 – ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento il beneficiario, a pena di decadenza del contributo, è tenuto a presentare entro 24 mesi dalla data del presente provvedimento, a titolo di rendicontazione della spesa sostenuta la seguente documentazione:

- a) fatture intestate al beneficiario, corredate dai documenti attestanti l'avvenuto pagamento;
- b) due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
- c) copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invia all'azienda sanitaria territorialmente competente;
- d) copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento

Art. 4 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, il contributo è erogato a fronte della presentazione della documentazione di cui al precedente art. entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della documentazione medesima.

Il Direttore di Servizio
ing. Flavio Gabrielcig
documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005